

plificazione e razionalizzazione degli adempimenti e la previa determinazione dei costi fiscali, è introdotta l'imposta sostitutiva sul reddito derivante dalle attività marittime secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

a) il modello dell'imposta, calcolata su un utile teorico in base alla misura delle tonnellate di ogni singola nave per ogni giorno di navigazione, con importi decrescenti per scaglioni che, per ogni 100 tonnellate di stazza netta, dovrà essere compreso fra 0,45 e 0,10 euro;

b) l'utile teorico annuale, determinato in base all'utile teorico giornaliero della nave moltiplicato per il numero dei giorni di effettiva attività che sarà assoggettato all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) la durata del regime sostitutivo con vincolo non inferiore ad un triennio e natura opzionale;

d) le modalità del pagamento dell'imposta indipendentemente dagli effettivi risultati dell'attività marittima;

e) le modalità di applicazione dell'imposizione sostitutiva applicabile alle navi che svolgono attività primarie di cabotaggio quali, fra le altre, il trasporto di merci o passeggeri, il rimorchio, il salvataggio o altri tipi di assistenza marittima, o il trasporto in riferimento a servizi necessariamente forniti in mare;

f) le regole per l'ammissione al regime sostitutivo per le attività secondarie e collaterali a quelle primarie di cabotaggio.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si prov-

vede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 24. (ex 4. 03.) Duca, Benvenuto, Burlando, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

4. 37. (ex 4. 4.) Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: dell'imposta relativa al reddito aggiungere le seguenti: ovvero del reddito.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: sarà commisurata con le seguenti: ovvero il reddito saranno commisurati.

4. 50. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

s) modifica della disciplina in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle attività culturali, con particolare riferimento al settore teatrale, in particolare aumentando la misura delle deduzioni, ammesse in modo da consentire un incremento del volume delle risorse a disposizione di tali attività;

t) revisione della disciplina della deducibilità delle spese sostenute per lo svolgimento di attività imprenditoriali in ambito culturale, con particolare riferimento al settore teatrale, al fine di am-

pliare la tipologia delle spese deducibili e di incrementare la misura delle relative deduzioni.

4. 27 (ex 4. 25.) Pistone, Benvenuto, Lettieri, Pinza, Stradiotto.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

s) per i costi e le spese aventi limitata deducibilità fiscale, previsione di criteri di effettiva semplificazione, anche con l'introduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con i criteri di valorizzazione di tali costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. 43. (ex 4. 13.) Leo, Patria.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

s) possibilità di introdurre un sistema agevolativo teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle imprese e sulle società che sostengono spese per innovazione tecnologica, ricerca e formazione.

4. 42. (ex 4. 23.) Patria.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

s) riformulazione del trattamento fiscale degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche al fine di garantire l'esenzione dall'imposta alle università statali;

4. 29 (ex 4. 50.) Nicola Rossi, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

s) adozione, in sede di attuazione dei principi e dei criteri indicati alle lettere a), b), c), d), f), n), o), p) e r), di apposite discipline transitorie volte a razionalizzare il passaggio dal precedente sistema impositivo alla nuova normativa.

4. 32. (ex 4. 48.) Pinza, Agostini, Benvenuto, Visco, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

s) introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle imprese che sostengono spese per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo.

4. 28. (ex 4. 51.) Nicola Rossi, Agostini, Benvenuto, Visco, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

s) introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle imprese che sostengono spese per l'innovazione, la ricerca e la formazione.

4. 25. (ex 4. 29.) Fluvi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

s) previsione di un regime fiscale di favore per i processi di aggregazione tra

piccole imprese e, in particolare, per la costituzione di consorzi tra imprese.

- 4. 26.** (ex 4. 57.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi, Santagata, Frigato.

Sopprimere il comma 2.

- 4. 38.** (ex 4. 5.) Giordano, Russo Spena.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Istituzione dell'imposta sul traffico pesante).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dall'approvazione della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All'imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.

2. L'imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.

3. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'ambiente, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire le modalità di esazione dell'imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla base dell'impatto del traffico veicolare pesante lungo l'asse attraversato, tenendo in particolare conside-

razione le caratteristiche ambientali dell'area e il livello di sicurezza intrinseca dell'asse viario;

b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell'imposta, attraverso l'eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;

c) riscossione semestrale dell'imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraversamento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.

4. Il gettito dell'imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito:

a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è destinata al Fondo per il riequilibrio modale di cui al comma 5;

b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell'arco alpino.

5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibrio modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le disponibilità del Fondo di cui alla lettera a) del comma 4 sono utilizzate come segue:

a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;

b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;

c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato.

- 4. 01.** (ex 4. 01.) Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

(A.C. 2144 - Sezione 4)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.***(Imposta sul valore aggiunto).*

1. La riforma della imposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello *standard* comunitario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica di una imposta sui consumi;

b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;

c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;

d) semplificazione degli adempimenti formali.

e) semplificazione delle disposizioni in tema di territorialità dell'imposta e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria;

f) semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977;

g) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dell'imposta;

h) esclusione della sussistenza del presupposto soggettivo per l'attribuzione agli esercenti arti e professioni che rivestono la qualifica di amministratori di società di partecipazioni derivanti da piani azionari.

2. Ogni anno la legge finanziaria determina, nel quadro dei vincoli comunitari, l'ammontare del volume d'affari che può essere escluso dall'imponibile, in quanto destinato dai privati a finalità etiche.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI
LEGGE****ART. 5.***(Imposta sul valore aggiunto).*

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sulla base dello standard comunitario con le seguenti: nel pieno rispetto ed in applicazione della normativa comunitaria.

5. 1. (ex 5. 9.) Agostini, Visco, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).***5. 51.** La Commissione.**(Approvato)****SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 52.
DELLA COMMISSIONE.**

All'emendamento 5. 52 della Commissione, lettera i), alinea, sostituire le parole da: nel rispetto dei principi fino alla fine della lettera con le seguenti: la definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea; istituzione comunque di un'imposta

sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani in mancanza, entro un termine temporale definito, di iniziative regolamentari e legislative in merito da parte della Commissione europea.

0. 5. 52. 1. Alfonso Gianni, Cento, Crucianelli, Grandi, Spini, Annunziata, Bandoli, Battaglia, Bellillo, Bellini, Giovanni Bianchi, Bielli, Bimbi, Bolognesi, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Camo, Carboni, Cennamo, Cima, Cordoni, Titti De Simone, Deiana, Di Serio D'Antona, Duca, Fioroni, Fluvi, Folena, Franci, Fumagalli, Gasperoni, Giacco, Giordano, Giulietti, Grignaffini, Grillini, Innocenti, Kessler, Labate, Leoni, Loiero, Lucidi, Lumia, Paola Mariani, Mariotti, Mascia, Melandri, Mussi, Nigra, Panattoni, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Pinnotti, Pisa, Pistone, Preda, Realacci, Rizzo, Rocchi, Rotundo, Russo Spena, Ruzzante, Sasso, Sciacca, Sgobio, Sini-scalchi, Soda, Spini, Tidei, Tolotti, Trupia, Valpiana, Vigni, Violante, Zanella, Zanotti.

All'emendamento 5. 52 della Commissione, lettera i), alinea, dopo le parole: principi di aggiungere la seguente: equità,

0. 5. 52. 2. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Lettieri, Pistone.

All'emendamento 5. 52 della Commissione, lettera i), alinea, sostituire le parole da: escludere dalla base imponibile fino a: corrispettivo destinato con le seguenti: destinare parte dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo, indicata.

0. 5. 52. 3. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Pistone, Cima, Buemi.

All'emendamento 5. 52 della Commissione, lettera i), numero 2), dopo le parole: legge finanziaria aggiungere le seguenti: per l'anno successivo.

0. 5. 52. 4. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei principi di semplicità, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo, la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche, in base ai seguenti principi:

1) la destinazione della quota del corrispettivo a finalità etiche può essere stabilita facoltativamente dal consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al momento dell'effettuazione dell'operazione, dal soggetto passivo;

2) l'entità massima della quota del corrispettivo ammesso è stabilita ogni anno con legge finanziaria, compatibilmente con i saldi della finanza pubblica.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5. 52. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea; istituzione comunque di un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani in mancanza, entro un termine

temporale definito, di iniziative regolamentari e legislative in merito da parte della Commissione europea.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5. 17. (vedi 5. 3.) Alfonso Gianni, Cento, Crucianelli, Grandi, Spini, Annunziata, Bandoli, Battaglia, Bellillo, Bellini, Giovanni Bianchi, Bielli, Bimbi, Bolognesi, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Camo, Carboni, Cennamo, Cima, Cordoni, Titti De Simone, Deiana, Di Serio D'Antona, Duca, Fioroni, Fluvi, Folena, Franci, Fumagalli, Gasperoni, Giacco, Giulietti, Grignaffini, Grillini, Innocenti, Kessler, Labate, Leoni, Loiero, Lucidi, Lumia, Paola Mariani, Mariotti, Mascia, Melandri, Mussi, Nigra, Panattoni, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Pinotti, Pisa, Pistone, Preda, Realacci, Rizzo, Rocchi, Rotundo, Ruzzante, Sasso, Sciacca, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Spini, Tidei, Tolotti, Trupia, Valpiana, Vigni, Violante, Zanella, Zanotti, Sereni.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea; istituzione comunque di un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani in mancanza, entro un termine temporale definito, di iniziative regolamentari e legislative in merito da parte della Commissione europea.

5. 50 (vedi 5. 3.) Alfonso Gianni, Cento, Crucianelli, Grandi, Spini, Annunziata, Bandoli, Battaglia, Bellillo, Bellini, Giovanni Bianchi, Bielli, Bimbi, Bolognesi, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Camo, Car-

boni, Cennamo, Cima, Cordoni, Titti De Simone, Deiana, Di Serio D'Antona, Duca, Fioroni, Fluvi, Folena, Franci, Fumagalli, Gasperoni, Giacco, Giulietti, Grignaffini, Grillini, Innocenti, Kessler, Labate, Leoni, Loiero, Lucidi, Lumia, Paola Mariani, Mariotti, Mascia, Melandri, Mussi, Nigra, Panattoni, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Pinotti, Pisa, Pistone, Preda, Realacci, Rizzo, Rocchi, Rotundo, Ruzzante, Sasso, Sciacca, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Spini, Tidei, Tolotti, Trupia, Valpiana, Vigni, Violante, Zanella, Zanotti.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) riordino dei beni di consumo inseriti nelle diverse aliquote dell'IVA secondo criteri di priorità sociale, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori e in particolare per favorire i consumi dei redditi più bassi.

5. 4. (ex 5. 12.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) previsione, per le aziende termali così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n.323, della deducibilità dell'I.V.A. per i costi sostenuti per l'acquisizione, la realizzazione l'ampliamento, la ristrutturazione o l'ammodernamento di immobili ed impianti, nonché per quelli sostenuti dalle stesse aziende termali al fine di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo.

5. 5. (ex 5. 20.) Benvenuto, Crucianelli, Pinza, Pistone, Lettieri, Stradiotto.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) applicazione dell'aliquota minima ai generi di prima necessità per l'infanzia.

5. 7. (ex 5. 21.) Sergio Rossi.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) armonizzazione delle diverse forme di detraibilità e deducibilità previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

5. 53. Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In considerazione della natura giuridica delle autorità portuali, enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, e dei compiti d'istituto affidati alle medesime, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA i canoni di concessione di aree demaniali introitati dalle autorità portuali; detti canoni sono soggetti ad imposta di registro. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base. 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 9. (ex 5. 17.) Duca, Benvenuto, Lettieri, Buemi, Pistone, Stradiotto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed

integrazioni è aggiunto il seguente comma: « non si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa le concessioni di beni demaniali rilasciate dalle autorità portuali. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni ».

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 12. (ex 5. 16.) Duca, Benvenuto, Lettieri, Buemi, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Imposta sulle transazioni finanziarie).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'istituzione di una imposta sulle transazioni finanziarie da e per l'estero di natura speculativa, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;

b) previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;

c) previsione di norme antielusive che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;

d) previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;

e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo, all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;

f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi; in nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo.

5. 14. (ex 5. 18.) Pistone, Benvenuto, Buemi, Grandi, Tolotti, Sereni.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un

ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo italiano, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo zero per cento.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Successivamente all'adozione da parte di almeno cinque Paesi membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 è corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai Paesi membri dell'Unione europea.

4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verificato che almeno quattro Paesi membri dell'Unione europea hanno istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.

5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 1o gennaio di ogni anno.

6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in vigore nei Paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.

8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di:

a) estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo;

b) istituire un fondo internazionale che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.

9. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indi-

cato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. 15. (ex 5. 6.) Benvenuto, Agostini, Buemi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Pistone, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Burlando, Crucianelli, Sereni.

Sopprimere il comma 2.

* **5. 13.** (ex 5. 13.) Grandi.

Sopprimere il comma 2.

* **5. 21.** (ex 5. 1.) Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Dall'applicazione del comma 1 non possono derivare oneri per il bilancio pubblico.

2-bis. Nel documento di programmazione economico-finanziaria sono indicati annualmente, con un profilo almeno triennale, nel rispetto dei vincoli comunitari, l'ammontare del volume degli affari, che può essere escluso dall'imponibile, in quanto destinato dai privati a finalità etiche, gli oneri finanziari relativi e la copertura finanziaria. Con successivo provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura si rende operativa la agevolazione secondo l'ammontare del volume d'affari previsto.

5. 16. (ex 5. 8.) Pinza, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — (*Imposizione forfetaria sul reddito delle navi*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, nel rispetto degli « Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi » del 5 luglio 1997, con l'obiettivo di allineare il sistema a quello di altri importanti paesi marittimi, di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, della previa determinazione dei costi fiscali, è introdotta l'imposta sostitutiva sul reddito derivante dalle attività marittime secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

a) il modello dell'imposta, calcolata su un utile teorico in base alla misura delle tonnellate di ogni singola nave per ogni giorno di navigazione, con importi decrescenti per scaglioni che, per ogni 100 tonnellate nette, dovrà essere compreso fra 0.45 e 0.10 euro;

b) l'utile teorico annuale, determinato in base all'utile teorico giornaliero della nave per il numero dei giorni di effettiva attività che sarà assoggettato all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) la durata del regime sostitutivo con vincolo non inferiore ad un triennio e natura opzionale;

d) le modalità del pagamento dell'imposta indipendentemente dagli effettivi risultati dell'attività marittima;

e) le modalità dell'applicazione dell'imposizione sostitutiva che si applica alle navi che svolgono attività primarie di cabotaggio quali, fra le altre il trasporto di merci o passeggeri; il rimorchio, il salvataggio o altri tipi di assistenza marittima e il trasporto in riferimento a servizi necessariamente forniti in mare;

f) le regole per l'ammissione al regime sostitutivo per le attività « secondarie » e « collaterali » a quelle primarie di cabotaggio.

3. Il decreto di cui comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti commissioni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'U.p.b. 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 01. (ex 4. 03.) Benvenuto.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — (*Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie*). — 1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo nazionale, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo zero per cento.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Successivamente all'adozione da parte di almeno cinque paesi membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 è corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai paesi membri dell'Unione europea.

4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verificato che almeno altri quattro paesi membri dell'Unione europea hanno istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.

5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 1° gennaio di ogni anno.

6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in vigore nei paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.

8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di:

a) estendere ai paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti, l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo;

b) istituire un fondo internazionale, che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.

9. Per le transazioni valutarie con stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. 02. (ex 5. 6.) Benvenuto, Sereni.

(A.C. 2144 - Sezione 5)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Imposta sui servizi).

1. La riforma dell'imposizione sui servizi si articola concentrando e razionaliz-

zando, in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, in particolare i seguenti tributi:

- a) imposta di registro;
- b) imposte ipotecarie e catastali;
- c) imposta di bollo;
- d) tassa sulle concessioni governative;
- e) tassa sui contratti di borsa;
- f) imposta sulle assicurazioni;
- g) imposta sugli intrattenimenti.

2. La riforma deve essere volta prioritariamente ad un sistema di tassazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Imposta sui servizi).

Sopprimerlo.

- 6. 1.** (ex 6. 8.) Benvenuto, Visco, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Imposta comunale sugli immobili).

1. La riforma dell'imposizione sugli immobili si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fi-

scale ed in un'unica modalità di prelievo, tutti i tributi gravanti sugli immobili. In particolare, la delega prevede:

- a) un'unica imposta sugli immobili, attribuita ai comuni;
- b) l'eliminazione di imposte e tasse marginali;
- c) l'invarianza di gettito dei tributi;
- d) la semplificazione e razionalizzazione della gestione;
- e) la riduzione del peso fiscale sulla prima casa.

- 6. 3.** (ex 6. 02.) Pistone, Benvenuto, Lettieri, Buemi, De Brasi, Maran, Olivieri, Pinotti, Verneti, Vianello, Tidei, Cima.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La riforma dell'imposizione sui servizi garantisce il mantenimento e l'istituzione di agevolazioni per tutti i trasferimenti immobiliari funzionali all'esercizio dell'attività.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. — Fondo speciale di parte corrente — dello stato di previsione del medesimo Ministero.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 6. 2.** (ex 6. 10.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di detrazioni e agevolazioni fiscali sulla locazione abitativa con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aumentare, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la percentuale di riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dei contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della stessa legge;

b) aumentare, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi articolo 3, comma 2, della stessa legge;

c) aumentare la misura della detrazione per il conduttore in materia di canone di locazione a quanto previsto dall'articolo 13-ter del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) prevedere per le convalide di licenza e di sfratto emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile l'obbligo della registrazione analogamente agli altri provvedimenti della magistratura come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base. 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 02. (ex 6. 01.) Pistone, Benvenuto, Lettieri, Buemi.

(A.C. 2144 - Sezione 6)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Accisa).

1. La riforma del sistema dell'accisa è improntata a criteri di efficienza e ottimalità, nonché a criteri di semplificazione e razionalizzazione, in particolare per ridurre gli adempimenti amministrativi. In particolare, le singole accise sono gradualmente determinate e coordinate con l'imposta sui consumi, in modo da ridurre l'incidenza sui prodotti essenziali e correggerne gli effetti esterni negativi su ambiente, salute e benessere, al fine di agevolare un uso ecologicamente più compatibile dei prodotti energetici. Le accise sugli oli minerali da riscaldamento sono determinate con criterio di gradualità in modo da ridurre l'incidenza in rapporto ai volumi consumati. Il coordinamento con le altre forme di imposizione, inoltre, evita gli effetti viziosi di moltiplicazione dell'imposta.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE**

ART. 7.

(Accisa).

Sopprimerlo.

7. 1. (ex 7. 4.) Benvenuto, Visco, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 7. 7.
DEL GOVERNO.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, alinea, dopo la parola: ottimalità aggiungere le seguenti: , non sovrapposizione con altre imposte.

0. 7. 7. 1. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Pistone, Lettieri, Buemi, Cima.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: salvaguardia fino a: l'utilizzo con le seguenti: priorità della salvaguardia della salute e dell'ambiente con assoluto privilegio dell'utilizzo.

0. 7. 7. 2. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Lettieri, Pistone, Buemi, Cima.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , agevolando un uso ecologicamente più compatibile dei prodotti energetici e favorendo una diversa allocazione delle risorse verso modelli di sviluppo più sostenibili basati su di una combinazione ottimale tra ambiente, crescita economica ed occupazione.

0. 7. 7. 3. Lion, Boato, Pecoraro Scanio, Zanella.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, sopprimere le lettere b), c), d), e) ed f).

0. 7. 7. 4. Giordano, Russo Spina.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) priorità alle aree del Mezzogiorno e in particolare quelle dell'obiettivo 1, nonché alle zone climatiche più sfavorite.

0. 7. 7. 5. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Pistone, Cima, Buemi, Lettieri.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: mantenendo condizioni di favore per le aree di montagna in relazione ai combustibili da riscaldamento.

0. 7. 7. 24. Santagata, Stradiotto, Bressa, Boccia.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera c), sopprimere la parola: nuove.

0. 7. 7. 6. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Lettieri, Pistone, Buemi, Cima.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , quando avvenuta.

0. 7. 7. 7. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Buemi, Cima, Lettieri, Pistone.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera d), dopo la parola: fiscale, aggiungere le seguenti: previa fornitura di adeguate garanzie reali, di deposito infruttifero in denaro o di fideiussione,

0. 7. 7. 8. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Lettieri, Pistone, Buemi, Cima.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: , tenendo conto fino alla fine della lettera.

0. 7. 7. 9. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Buemi, Cima, Lettieri, Pistone.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: previa fornitura di adeguate garanzie reali, di deposito infruttifero in denaro o di fideiussione.

0. 7. 7. 11. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Lettieri, Pistone.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nonché previsione di una congrua riduzione delle accise sui prodotti petroliferi utilizzati dai cittadini e dagli operatori residenti nei comuni del bacino petrolifero della Val d'Agri e del Sauro in Basilicata.

0. 7. 7. 23. Lettieri, Stradiotto, Boccia, Benvenuto.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: rimodulazione e.

0. 7. 7. 12. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Lettieri, Pistone, Buemi, Cima.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera g), sostituire le parole da: revisione fino a: l'incidenza con le seguenti: riduzione o azzeramento dell'incidenza.

0. 7. 7. 13. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Buemi, Cima.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera g), sopprimere le parole: previsione di forme di.

0. 7. 7. 14. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Buemi, Cima, Lettieri, Pistone.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: nell'ambito fino alla fine della lettera.

0. 7. 7. 15. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Buemi, Lettieri, Pistone.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, sopprimere la lettera h).

0. 7. 7. 16. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Lettieri, Pistone, Cima.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: anche fino alla fine della lettera.

0. 7. 7. 17. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Buemi, Cima, Lettieri.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera i), sostituire la parola: coordinamento con le seguenti: non sovrapposizione.

0. 7. 7. 18. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Buemi, Cima, Lettieri, Pistone.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'emanazione, entro trenta giorni, di una direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze all'Agencia delle dogane e alla Guardia di finanza per il coordinamento delle loro attività.

0. 7. 7. 19. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Buemi, Cima.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) mantenimento della tassazione sulle emissioni di anidride carbonica come definita dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

0. 7. 7. 20. Visco, Benvenuto, Innocenti.

All'emendamento 7. 7. del Governo, sopprimere il comma 2.

0. 7. 7. 21. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Lettieri, Pistone.

All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 2, sopprimere la lettera e).

0. 7. 7. 10. Giordano, Russo Spina.

All'emendamento 7. 7. del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare incrementi o riduzioni del gettito complessivo derivante dall'accisa come definita dal comma 2.

0. 7. 7. 22. Visco, Benvenuto, Innocenti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. — (Accisa). — 1. La riforma del sistema dell'accisa è ispirata ai principi ordinatori dell'efficienza, ottimalità e semplificazione ed è improntata ai seguenti criteri direttivi:

a) salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;

b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese;

c) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalità di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni dell'Autorità dell'energia e del gas;

d) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessità operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze territoriali di approvvigionamento;

e) previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dell'accisa;

f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza;

g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l'incidenza dell'accisa sui servizi e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni nell'ambito di quote assegnate ovvero di stanziamenti previsti;

h) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;

i) coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica con l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

l) coordinamento dell'attività di controllo posta in essere da soggetti diversi.

2. Per accisa, ai fini della presente legge, si intende:

a) l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all'alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati;

b) l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;

d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « orimulsion » (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva del Consiglio 88/609/CEE del 24 novembre 1988;

e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x) applicata ai grandi impianti di combustione.

7. 7. Governo.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. — (Accisa). — 1. Il riordino delle accise verrà improntato al rigoroso rispetto della disciplina comunitaria e, in quanto compatibili, potranno essere previste limitate deroghe per specifici prodotti e per periodi temporali limitati. I provvedimenti attuativi delle deroghe, in quanto ammesse dai regolamenti comunitari, ver-